

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'INEA e della Commissione, del principio dell'adempimento degli obblighi contrattuali secondo buona fede.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente da parte dell'INEA e della Commissione.

⁽¹⁾ Convenzione di sovvenzione MPO/09/058/SI1.5555667 «RAIL2» (Marco Polo II Bando 2009).

Ricorso proposto il 19 ottobre 2015 — Europäischer Tier- und Naturschutz e Giesen/Commissione

(Causa T-595/15)

(2016/C 027/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. (Much, Germania) e Horst Giesen (Much) (rappresentante: P. Brockmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di non agire della Commissione europea, del 17 agosto 2015, notificata il 24 agosto 2015,

per quanto riguarda la creazione del diritto europeo delle associazioni, sotto forma della sua proposta di legge non più pubblicata o di una variante modificata nell'ambito autorizzato, che equipara attività transfrontaliere a scopo ideale ad associazioni a scopo di lucro, in subordine

per quanto riguarda l'armonizzazione dei diritti nazionali di riunione e di associazione in relazione ad attività transfrontaliere a scopo ideale;

— di modo che la Commissione europea sia tenuta a predisporre una situazione conforme alla legge ai sensi dell'articolo 266 TFUE, astenendosi da ulteriori peggioramenti, ai sensi delle conclusioni sub 1 e 2, che possano impedire o ostacolare la realizzazione di tale situazione, e

— condannare alle spese la Commissione e gli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti lamentano la mancata creazione del diritto europeo delle associazioni e la mancata eliminazione della discriminazione esistente e del pregiudizio alla libertà collettiva e individuale di associazione.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di principi generali del diritto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE, e dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all'uguaglianza davanti alla legge (articolo 20 della Carta e articolo 14 della CEDU) a discapito di valori ideali e di associazioni a scopo ideale.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta.
4. Quarto motivo, vertente sulla limitazione della portata dei diritti di libertà mediante omissione e interpretazione abusiva ai sensi degli articoli 52 e 54 della Carta.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

(Causa T-605/15)

(2016/C 027/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn, Germania), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital, Germania), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf, Germania), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen, Germania), Buderus Edelstahl GmbH (Wetzlar, Germania), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa, Germania), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten, Germania), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld, Germania), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania), Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen), Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Germania), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg, Germania), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen, Germania), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg, Germania), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach, Germania) e Emscher Aufbereitung GmbH (Mühlheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: H. Janssen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione (UE) n. 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014 (notificata con il numero C(2014) 8786) relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso le ricorrenti fanno valere quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-319/15, Deutsche Edelstahlwerke/Commissione ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 250, pag. 122.

⁽²⁾ GU C 302, pag. 60.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Repsol/UAMI — Basic (BASIC)

(Causa T-609/15)

(2016/C 027/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Devaureix, avvocato)